



COMUNE DI ANGOLO TERME.

(Prov. Brescia)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027

Art. 11, c. 3, lett. g), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2025 - 2027** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2025 - 2027** è, stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 al **31 dicembre 2024**, ma con il decreto emanato dal Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2024 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025 - 2027 da parte degli enti locali al **28 febbraio 2025**.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2025 – 2027** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	455.891,50		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	455.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	I commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge. L'art. 6 ter, comma 1 del Decreto-legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025.
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non sono previste modifiche delle aliquote
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	La sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, ha riscritto la disciplina IMU per l'abitazione principale. Il Supremo Organo, infatti, dopo aver rilevato il contrasto della legislazione vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme IMU sull'abitazione principale, "riscrivendole" in maniera costituzionalmente orientata, sottolineando che il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini dell'esenzione. Pertanto, anche i coniugi non legalmente separati, con residenze diverse nello stesso comune o in comuni diversi, devono poter usufruire dell'agevolazione in entrambe le abitazioni, a condizione che dimostrino che si tratta di una residenza effettiva.
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili (50%).
Altre considerazioni	

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	386.013,43		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	387.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	395.000,00	395.000,00	395.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. IL PEF 2024/2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22.06.2024. Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento. Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.		

	La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica. Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento. Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza. È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti. La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione). È sempre penalizzato il conferimento in discarica. I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe 2025 sono ancora in fase di predisposizione.
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	La Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50 %; b) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: Riduzione del 50%. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% applicabile ad una sola utenza per composter. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo dei locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Tale riduzione si applica purché l'utilizzo non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare.
Altre considerazioni	

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 180.000,00 L'accertamento dell'addizionale è fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, e comunque non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 185.000,00 L'accertamento dell'addizionale è fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, e comunque non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non sono previste modifiche delle aliquote		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Soglia di esenzione € 12.000,00		
Altre considerazioni	Il comma 1 dell'art. 96 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	13.677,26		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	49.250,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	45.000,00	15.000,00	15.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni		

	(ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Non sono previste modifiche delle aliquote rispetto a quelle approvate nell'anno 2021.
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuno
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	PUBBLICITÀ Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà: a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al: a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi; b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi; c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere. 3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di

trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a mille posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

l) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

DIRITTI DI AFFISSIONE

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - b) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera b), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Angolo Terme;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- i) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprasuolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50% per cento;
- b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata da 15 a 29 giorni la tariffa è ridotta del 25%;
- d) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50% per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- f) del 50% le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le occupazioni realizzate per iniziative culturali, di promozione turistica ed economica e sportive effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro;
- g) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- h) passi carrabili;
- i) vasche biologiche;
- j) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

	k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino; m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune; n) le occupazioni con apparecchi automatici e simili; o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali; p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile; r) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento. s) Occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore t) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, ferme restando le convenzioni già stipulate per l'installazione di tali oggetti; u le aste delle bandiere; v) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 24 w) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze; x) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Comune. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico. La Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto del Comune anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente lettera, quando, in sede di esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento evidenzia particolari esigenze tecniche o manifesti specifiche ragioni di urgenza che determinino una variazione delle superfici di occupazione. y) le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Servizio competente.
Altre considerazioni	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune di Angolo Terme ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con deliberazione di Consiglio comunale 13 in data 27.04.2021. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.

	A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).
--	--

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

IMU

Sono stati previsti € 70.000,00 relativi al recupero evasione IMU, quantificati sulla base del trend storico e in diminuzione rispetto all'anno precedente (€ 100.000,00). Presumibilmente l'importo derivante da recupero evasione IMU subirà una diminuzione nel corso degli anni, essendo stata avviata l'attività accertativa 8/9 anni fa. Di contro dovrebbe esserci un maggior gettito relativo all'IMU ordinaria.

TASI

Non sono stati previsti stanziamenti, in quanto nel 2025 non potranno essere notificati accertamenti relativi a questa tipologia di entrata.

TARI

Sono stati quantificati in € 2.000,00 i proventi da recupero evasione TARI.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è stato quantificato in base a quanto riportato sul portale del Ministero dell'Interno. La previsione di entrata è pari a € 265.760,00.

Calcolo del fondo di solidarietà comunale, del fondo speciale per l'equità del livello dei servizi e dati utili per la predisposizione del bilancio 2025



D9	Totale F.S.C. 2025 al netto dell'accantonamento (D7 - D8).	265.750,30
-----------	---	-------------------

Proventi delle sanzioni Codice della strada

I proventi delle sanzioni codice della strada sono stati previsti per € 40.000,00 sulla base del trend storico.

Altre entrate di particolare rilevanza

Trasferimenti correnti

Le previsioni dei trasferimenti statali sono state formulate in base agli accertamenti 2024, eliminando quelli non più previsti per l'anno 2025.

Sono state previste le risorse di cui all'art 1 comma 508 L. n 213 del 2023 (DM 23 luglio 2024), in base al riparto effettuato con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2024.

I restanti trasferimenti in base a leggi e stime.

Si segnalano in particolare i seguenti trasferimenti:

- Monetizzazione dell'energia gratuita in applicazione della D.G.R. XI/3347 del 6 luglio 2020 e della D.G.R. XI/6848 del 2 agosto 2022 previsto per € 125.000,00, in diminuzione prudenziale rispetto al 2024 (€ 135.602,23 assegnati) in quanto l'erogazione effettiva viene fatta a conguaglio sull'anno precedente.

Entrate extratributarie

Sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini. Le previsioni di entrata vengono sostanzialmente *"ancorate"* alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, a garanzia dell'attendibilità delle stime effettuate e nello

spirito di una programmazione ponderata e prudentiale. La quantificazione dei proventi dei servizi comunali è stata effettuata sulla base dei gettiti ormai consolidati. Per quanto riguarda le locazioni e le concessioni attive, si evidenzia che il gettito complessivo è stato determinato in forza dei contratti in essere.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- personale: in base al C.C.N.L. 16.11.2022 e alle indennità attualmente in godimento, tenuto conto delle assunzioni programmate,
- fondo di riserva: in base alla % di legge,
- fondo di garanzia dei debiti commerciali: non viene stanziato nel bilancio di previsione 2025/2027, il fondo di garanzia dei debiti commerciali previsto dai commi da 857 a 868 dell'art. 1 della Legge n. 145/2019 e s.m.i., in quanto si prevede il rispetto, al 31/12/2024 (così come negli anni successivi) di tutte le condizioni previste per evitare l'accantonamento in questione. Al riguardo si rileva che l'ente ha un parametro, riferito ai tempi medi annuali di pagamento, negativo da diversi anni (con pagamenti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale o di legge), è in regola con gli adempimenti della piattaforma dei crediti commerciali.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2025	2026	2027
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
10101.51.1027	Tassa rifiuti	SI	
10101.06.2013 - 10101.51.1025	Proventi recupero evasione tributaria	SI	
30200.02.3008	Proventi sanzioni codice della strada	SI	

30100.03.3062 - 30100.03.3063	Fitti attivi	SI	
30100.01.3038 - 30100.01.3035	Proventi acquedotto e depurazione	SI	
30100.02.3171	Proventi utilizzo impianti sportivi	NO	In base all'andamento delle riscossioni non si ritiene necessario l'accantonamento al FCDE. Alla data del 28.12.2024 non risultano residui attivi da riscuotere.
30100.02.3165	Proventi illuminazione votiva	SI	
30100.03.3164	Canone unico patrimoniale	SI	

Il metodo di calcolo del fondo è quello della **media semplice**.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2025

Capitolo	Descrizione	Previsione 2025 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
10101.06.2013	Imposta municipale unica (I.M.U.) riscossa a seguito attività di verifica e controllo	70.000,00	34,99	24.494,37
10101.51.1025	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscossa a seguito attività di accertamento	2.000,00	56,76	1.135,21
10101.51.1027	Tariffa comunale sui rifiuti (TA.RI.)	395.000,00	7,01	27.708,27
30100.01.3035	Proventi per servizio depurazione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	5.120,00	13,59	695,59
30100.01.3038	Proventi da allacciamento acquedotto prave (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	2.000,00	1,21	24,26
30100.02.3165	Proventi illuminazione votiva	23.300,00	6,81	1.585,96
30100.03.3062	Fitti reali di fondi rustici	7.550,00	0,00	0,00
30100.03.3063	Fitti reali di fabbricati	35.000,00	11,74	4.108,07
30100.03.3164	Canone unico patrimoniale	45.000,00	9,70	4.365,03
30200.02.3008	Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge - Codice della strada	40.000,00	9,83	3.932,09
TOTALE		624.970,00		68.048,85

BILANCIO 2026

Capitolo	Descrizione	Previsione 2026 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
10101.06.2013	Imposta municipale unica (I.M.U.) riscossa a seguito attività di verifica e controllo	70.000,00	34,99	24.494,37
10101.51.1025	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscossa a seguito attività di accertamento	2.000,00	56,76	1.135,21
10101.51.1027	Tariffa comunale sui rifiuti (TA.RI.)	395.000,00	7,01	27.708,27

30100.01.3035	Proventi per servizio depurazione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	5.120,00	13,59	695,59
30100.01.3038	Proventi da allacciamento acquedotto prave (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	2.000,00	1,21	24,26
30100.02.3165	Proventi illuminazione votiva	23.300,00	6,81	1.585,96
30100.03.3062	Fitti reali di fondi rustici	7.550,00	0,00	0,00
30100.03.3063	Fitti reali di fabbricati	35.000,00	11,74	4.108,07
30100.03.3164	Canone unico patrimoniale	15.000,00	9,70	1.455,01
30200.02.3008	Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge - Codice della strada	40.000,00	9,83	3.932,09
TOTALE		594.970,00		65.138,83

BILANCIO 2027

Capitolo	Descrizione	Previsione 2026 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
10101.06.2013	Imposta municipale unica (I.M.U.) riscossa a seguito attività di verifica e controllo	70.000,00	34,99	24.494,37
10101.51.1025	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscossa a seguito attività di accertamento	2.000,00	56,76	1.135,21
10101.51.1027	Tariffa comunale sui rifiuti (TA.RI.)	395.000,00	7,01	27.708,27
30100.01.3035	Proventi per servizio depurazione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	5.120,00	13,59	695,59
30100.01.3038	Proventi da allacciamento acquedotto prave (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	2.000,00	1,21	24,26
30100.02.3165	Proventi illuminazione votiva	23.300,00	6,81	1.585,96
30100.03.3062	Fitti reali di fondi rustici	7.550,00	0,00	0,00
30100.03.3063	Fitti reali di fabbricati	35.000,00	11,74	4.108,07
30100.03.3164	Canone unico patrimoniale	15.000,00	9,70	1.455,01
30200.02.3008	Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge - Codice della strada	40.000,00	9,83	3.932,09
TOTALE		594.970,00		65.138,83

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D. Lgs. 267/2000:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,59% per il 2025, 0,79% per il 2026 e 0,79% per il 2027.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 40.000,00, pari allo 0,96% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato **“Fondo di garanzia debiti commerciali”**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, **non è tenuto** all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Indennità di fine mandato del sindaco	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Altri fondi: oneri di urbanizzazione: accantonamento quota del 10% per barriere architettoniche - Proventi da reinvestire	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	10.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	10.000,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	72.000,00	Quota FCDE relativa a gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	25.629,58
Entrate correnti di carattere non ricorrente	1.960,00	Spese correnti di carattere non ricorrente	38.980,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	10.000,00		
Proventi concessioni edilizie – Quota destinata a spese d'investimento	30.000,00		
Prelievi da depositi bancari	160.650,00	Versamento a depositi bancari	160.650,00
Accensioni di prestiti	160.650,00	Investimenti diretti	2.015.945,00
Contributi agli investimenti	1.796.670,00	Contributi agli investimenti	0,00
TOTALE ENTRATE	2.241.930,00	TOTALE SPESE	2.251.204,58

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 25.05.2024, e ammonta a €. 1.419.019,09.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a €. 1.447.960,68, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 **non prevede** l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021 - 2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2025 - 2027 sono previsti investimenti per un totale di €. 2.263.845,00, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese titolo 2	2.015.945,00	43.625,00	43.625,00
Spese titolo 3	160.650,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.176.595,00	43.625,00	43.625,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2024 E PREC.	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	2.176.595,00	43.625,00	43.625,00
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06	0,00	0,00	0,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Alienazioni			
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	1.796.670,00	0,00	0,00

Proventi permessi di costruire e assimilati	40.000,00	25.000,00	25.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	160.650,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate a investimenti	18.625,00	18.625,00	18.625,00
FPV di entrata parte capitale			
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.015.945,00	43.625,00	43.625,00
MUTUI TIT. VI	160.650,00	0,00	0,00
TOTALE	2.176.595,00	43.625,00	43.625,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di avanzo economico generato dalla rinegoziazione mutui effettuata con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nell'anno 2020.

Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti:

- € 160.650,00 per i lavori di pavimentazione del centro storico di Mazzunno.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti

Il cronoprogramma di spesa delle opere pubbliche da realizzare è stato inserito all'interno del piano triennale delle opere pubbliche.

Non si rilevano cause che hanno impedito di individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Non ci sono enti strumentali da segnalare.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 28.12.2024 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

PARTECIPAZIONI DETENUTE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Azienda Territoriale Servizi alla Persona	0,45%
Cogeme S.p.A.	0,01%
Consorzio Forestale Pizzo Camino	4,50%

Consorzio Servizi Valle Camonica	5,80%
Valle Camonica Servizi S.r.l.	0,603%

I bilanci consuntivi delle suddette partecipate sono consultabili sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo web:

https://www.comune.angolo-terme.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.70.20

PARTECIPAZIONI DETENUTE IN VIA INDIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Blu Reti Gas S.r.l.	5,6872%
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.	5,6872%
Acque Bresciane S.r.l.	0,01%
Depurazioni Benacensi S.c.a.r.l.	0,01%

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Non vi sono altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio che non siano già presenti nel fascicolo del bilancio.